



STATUTO ALDAI-Federmanager approvato dall'Assemblea del 4 giugno 2026 (votazione per referendum)

PREMESSA

ALDAI-Federmanager, fondata a Milano il 12 giugno 1945 come “Sindacato dei Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Milano” e successivamente denominata Associazione Lombarda dei Dirigenti di Aziende Industriali, è l'organizzazione sindacale dei dirigenti, dei quadri apicali e delle alte professionalità operanti nelle aziende produttrici di beni o servizi, o che svolgono attività ausiliarie, site nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Sondrio (di seguito Territorio); fa parte di Federmanager ed è tra i costituenti della Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali di cui Federmanager è l'evoluzione.

ALDAI-Federmanager persegue i propri obiettivi, come indicati all'art. 2, nel rispetto dei valori di integrità morale, onestà intellettuale e trasparenza. Essa crede nel lavoro, nell'impegno, nella professionalità, nella solidarietà, nella crescita professionale legata al merito, alle reali competenze e ai risultati ottenuti attraverso un comportamento etico e responsabile.

ALDAI-Federmanager intende costituire un forte punto di riferimento per i manager, per tutto il mondo dell'impresa e del lavoro e per l'intera società, capace di promuovere valori positivi e modelli di sviluppo che sappiano creare ricchezza, benessere e coesione sociale; quale portatore di valori, idee e soluzioni, si propone nel Territorio come interlocutore credibile delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle istituzioni e della classe politica.

COSTITUZIONE – SCOPI

ARTICOLO 1

1. ALDAI-Federmanager è l'organizzazione sindacale che ha il fine di tutelare nel Territorio la categoria costituita dai dirigenti, dai quadri apicali e dalle alte professionalità operanti nelle aziende produttrici di beni o servizi, o che svolgono attività ausiliarie (di seguito, collettivamente, Categoria).
2. La Categoria comprende le componenti meglio specificate nell'articolo 3.

ARTICOLO 2

1. ALDAI-Federmanager è indipendente da qualsiasi ideologia e da ogni organizzazione politica, non ha scopo di lucro e si propone di operare seguendo i principi di trasparenza e partecipazione per:
 - rappresentare la Categoria nei confronti delle istituzioni e delle autorità così come verso i datori di lavoro e le loro organizzazioni
 - mettere a disposizione del Paese un ceto manageriale consapevole dei propri doveri e dei propri diritti, nonché delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e dell'intera società;
 - difendere gli interessi della Categoria in materia sindacale, previdenziale e di assistenza sanitaria.

2. A tale scopo ALDAI-Federmanager:

a) sottoscrive accordi territoriali e aziendali

b) tratta vertenze individuali e collettive;

c) promuove la costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti e dei quadri apicali nelle aziende in cui si applichi un contratto collettivo o un accordo sottoscritto da Federmanager o rispettivamente da ALDAI-Federmanager;

d) tutela e valorizza a ogni livello il ruolo, lo status e l'immagine della Categoria;

e) offre ai soci (di seguito Soci, o Socio se al singolare) tutti i servizi necessari ad agevolare:

- la salvaguardia dei loro diritti e interessi durante e dopo lo svolgimento della vita professionale in azienda

- l'adempimento delle loro funzioni

- il costante accrescimento della loro professionalità.

I suddetti servizi sono meglio specificati nella "Carta dei Servizi ALDAI-Federmanager" allegata al presente Statuto;

f) sostiene l'attività e lo sviluppo professionale dei Soci, mettendo a fattor comune esperienze, informazioni e conoscenze da condividersi tra Soci operanti in settori diversi e formando le reti idonee a consentirne la più ampia circolazione;

g) promuove una partecipazione attiva della Categoria nel processo di evoluzione e crescita del Territorio, anche tramite la presenza in organismi e organizzazioni aventi tale scopo.

3. Per il raggiungimento degli scopi associativi, ALDAI-Federmanager può aderire ad altri enti, organismi o associazioni che perseguono i medesimi fini in campo locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché costituire società e assumere partecipazioni.

4. ALDAI-Federmanager adotta un Codice Etico (di seguito Codice Etico) che si applica senza eccezione alcuna ai Soci, agli organi sociali, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, nonché a tutti coloro che operano in qualsiasi forma per il raggiungimento degli scopi associativi.

SOCI

ARTICOLO 3

1. Possono diventare Soci tutti coloro che fanno parte delle seguenti componenti della Categoria:

a) i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, o che svolgono attività ausiliarie, ai quali si applica il contratto collettivo sottoscritto da Federmanager

b) i quadri delle aziende sopra citate ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o un accordo anche territoriale o aziendale sottoscritto da Federmanager o da ALDAI-Federmanager

c) anche in assenza di un contratto collettivo o di un accordo, i quadri cosiddetti apicali in servizio nelle aziende sopra citate, per tali intendendosi i quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1 della sezione seconda dell'accordo 22 dicembre 2010 fra Confapi e Federmanager

d) le alte professionalità, consulenziali o parasubordinate, assimilabili alla dirigenza e attive nelle aziende sopra citate, nonché le figure di elevata professionalità del lavoro autonomo, attive nell'ambito delle aziende sopra citate e che non abbiano mai intrattenuto rapporti di lavoro come dirigente o come quadro apicale, quali i consiglieri di amministrazione con deleghe e gli amministratori unici.

2. Possono inoltre diventare Soci i dirigenti in pensione.

I quadri apicali e le alte professionalità di cui alla lettera d) possono mantenere l'iscrizione quali pensionati se precedentemente iscritti.

3. Coloro che, pur essendo titolari di trattamento pensionistico, abbiano in corso un rapporto di lavoro in qualità di dirigenti, di quadri apicali o di alte professionalità, consulenziali o parasubordinate, assimilabili alla dirigenza, ovvero un rapporto di collaborazione in qualsiasi forma quali figure di elevata professionalità del lavoro autonomo, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

4. Il superstite del Socio può chiedere l'iscrizione al solo scopo di usufruire dei servizi offerti da ALDAI-Federmanager.

ARTICOLO 4

1. L'iscrizione a ALDAI-Federmanager è incompatibile:

- con l'appartenenza a qualsiasi altra organizzazione sindacale di lavoratori subordinati
- con l'appartenenza agli organi elettivi di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro costituenti controparte della Categoria.

È inoltre incompatibile con lo svolgimento di attività che risultino in contraddizione con gli scopi di ALDAI-Federmanager o con le decisioni adottate dagli organi della stessa o dagli organi di Federmanager.

2. L'iscrizione a ordini e collegi professionali e l'appartenenza ai loro organi elettivi è sempre compatibile con l'iscrizione a ALDAI-Federmanager.

ARTICOLO 5

1. La domanda di iscrizione deve essere formulata per iscritto dall'interessato nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4.

2. La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 24 lett. e), decide sulla non ammissione a ALDAI-Federmanager. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale non ammissione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva entro novanta giorni.

ARTICOLO 6

La posizione associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo. Non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo di ALDAI-Federmanager e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio e dei suoi diritti e obblighi a terzi.

ARTICOLO 7

La vita associativa di ALDAI-Federmanager è disciplinata, nell'ordine:

- dal presente Statuto
- dal Codice Etico
- dal regolamento (di seguito Regolamento).

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 8

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni.

Le dimissioni devono essere notificate a ALDAI-Federmanager dall'interessato mediante email ordinaria con richiesta di conferma di lettura ovvero mediante lettera raccomandata o email PEC; esse hanno effetto immediato.

Qualora il Socio dimissionario abbia notificato le dimissioni dopo aver versato la quota associativa per l'anno in corso egli non ha diritto ad alcun rimborso. Qualora abbia notificato le dimissioni mentre si trovava in situazione di morosità relativamente a detta quota, resta tenuto a effettuare l'integrale pagamento;

b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione;

c) per morosità;

d) per radiazione, quando il Socio abbia tenuto comportamenti lesivi del prestigio della Categoria o per gravi infrazioni.

La radiazione è deliberata dalla Giunta Esecutiva. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato; il Consiglio Direttivo decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Avverso quest'ultima decisione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri che decide in modo definitivo e inappellabile entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 9

1. Il Socio è tenuto a pagare la quota una tantum all'atto dell'iscrizione nonché la quota associativa annuale di cui all'art. 22 lett. e).

2. Si considera moroso il Socio che non abbia versato la quota associativa entro il termine stabilito dalla Giunta Esecutiva.

3. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire per i Soci non in servizio attivo o pensionati una quota associativa in misura ridotta.

4. Il Socio deve comunicare tempestivamente a ALDAI-Federmanager la risoluzione del suo rapporto di lavoro e ogni eventuale variazione sopravvenuta nel rapporto stesso.

ORGANI DI ALDAI-FEDERMANAGER

ARTICOLO 10

1. Sono organi di ALDAI-Federmanager:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Presidente;

e) il vice Presidente o i due vice Presidenti;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) il Collegio dei Probiviri.

2. Qualora il numero dei quadri apicali e delle alte professionalità di cui all'art. 3 lett. d) iscritti a ALDAI-Federmanager sia superiore al 10% (dieci per cento) del numero totale dei Soci, tali componenti della Categoria hanno diritto a essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva. Il Regolamento stabilisce le modalità applicative della presente disposizione.

I rappresentanti che a tal fine l'Assemblea elegge in Consiglio Direttivo e quelli che a tal fine il Consiglio Direttivo elegge in Giunta Esecutiva si aggiungono ai membri dei due organi come previsti dagli artt. 18.1 e rispettivamente 23.1.

Il numero dei suddetti rappresentanti è fissato dal Regolamento. Nel caso del Consiglio Direttivo, non può superare il 20% (ventipercento) del numero di membri previsto dall'art. 18.1, arrotondandosi il numero di seggi risultante dalla votazione per eccesso o per difetto a seconda che l'eventuale frazione sia superiore o inferiore a 0,5; nel caso della Giunta Esecutiva, non può superare i due.

3. Non è eleggibile alle cariche sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali dei datori di lavoro costituenti controparti della Categoria.

4. Le cariche sociali non sono retribuite.

5. Le eventuali situazioni di conflitto di interessi con le attività di ALDAI-Federmanager da parte di chi ricopre cariche sociali devono essere segnalate dall'interessato, o da qualsiasi altro Socio che ne abbia conoscenza, al Consiglio Direttivo, che assumerà in merito le relative decisioni.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa dovuta.

2. Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio; è consentito un massimo di cinque deleghe per ogni Socio.

Le deleghe sono ammesse tanto per l'Assemblea ordinaria quanto per quella straordinaria e anche qualora all'ordine del giorno figurino modifiche statutarie ovvero l'elezione dei rappresentanti al congresso nazionale di Federmanager.

Spetta al presidente dell'Assemblea o ai suoi incaricati accertare il diritto d'intervento e la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 12

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove in Milano, almeno trenta giorni prima del termine fissato, mediante email inviata ai Soci all'indirizzo mail risultante a ALDAI-Federmanager o, in mancanza di tale indirizzo, mediante lettera ordinaria inviata all'indirizzo postale risultante a ALDAI-Federmanager.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora dell'Assemblea, precisando i termini della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

2. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione "per referendum", che avrà luogo in forma telematica secondo le modalità specifiche stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere se l'Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza oppure con votazione "per referendum".

3. Nel caso di votazione "per referendum" la convocazione deve contenere: l'indicazione dell'ordine del giorno, la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione "per referendum", l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e l'indicazione del luogo dove verrà eseguito lo scrutinio di cui all'art. 14.2.

ARTICOLO 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente unico ovvero da quello fra i due Vice Presidenti che ha la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina, tra i Soci presenti, un segretario, che redige i verbali dell'adunanza, e tre scrutatori.

2. Nel caso di deliberazione dell'Assemblea su proposte di modifiche statutarie lo scrutinio è effettuato con l'assistenza di un notaio.

ARTICOLO 14

1. La chiusura delle votazioni dell'Assemblea indetta "per referendum" è fissata per una data non anteriore al trentesimo giorno dalla data di invio della convocazione.

2. Lo scrutinio delle votazioni dell'Assemblea "per referendum" è eseguito secondo le disposizioni del Regolamento riguardanti lo scrutinio per l'elezione degli organi sociali, mutatis mutandis; esso consiste nell'estrapolazione dei risultati della votazione telematica e, ove il Consiglio Direttivo abbia deliberato di consentire la votazione in modalità cartacea ai Soci di cui ALDAI-Federmanager non possiede un indirizzo mail, nello scrutinio delle eventuali schede cartacee pervenute entro il termine e nel luogo indicati nella convocazione come da art. 12.3.

3. Le particolari modalità concernenti la votazione "per referendum" per l'elezione del Consiglio Direttivo sono disciplinate all'art. 19.

ARTICOLO 15

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro il primo semestre.

2. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei membri, lo ritengano necessario oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno il 10% (diecipercento) dei Soci.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Quando l'Assemblea è convocata per deliberare in merito a modifiche statutarie, essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. L'Assemblea indetta con votazione "per referendum" ai sensi dell'art. 12.2 si esaurisce, anche in caso di modifiche statutarie, in un'unica chiamata al voto; essa è valida qualunque sia il numero dei votanti e le deliberazioni, in ogni caso, sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti pervenuti.

6. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea può svolgersi in videoconferenza con le modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO 16

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) determinare la politica generale di ALDAI-Federmanager;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

- d) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- e) ratificare le adesioni di cui all'art. 2.3 e le eventuali revoche delle stesse;
- f) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ovvero dai richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 15.2;
- g) eleggere i delegati al congresso nazionale di Federmanager sia ordinario che straordinario;
- h) deliberare lo scioglimento di ALDAI-Federmanager ai sensi dell'art. 32.

IL COMITATO ELETTORALE

ARTICOLO 17

Il Comitato Elettorale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne sceglie i membri tra i Soci non candidati ad alcuna carica sociale.

Il Comitato Elettorale provvede nel rispetto del Regolamento a tutte le attività necessarie per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché per le altre elezioni di competenza dell'Assemblea, ed è l'unico responsabile dello svolgimento delle stesse.

Ha inoltre il compito di convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quaranta Soci, ripartiti fra dirigenti in servizio e dirigenti in pensione nel medesimo rapporto esistente nel totale dei Soci al momento dell'elezione; i dirigenti in servizio non possono comunque essere meno di venti.

Almeno tre posti sono riservati ai dirigenti in servizio in aziende minori, intendendosi per tali quelle che non contano più di cinque dirigenti.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, subentrano di diritto, nell'ordine, il primo o i primi dei candidati non eletti. Ogni consigliere subentrante dovrà trovarsi, al momento della sostituzione, nello stesso status di dirigente in servizio o dirigente in pensione che il consigliere da lui sostituito aveva al momento dell'elezione, ferme restando la proporzione di cui al paragrafo 1 e le limitazioni di cui all'art. 19 lett. f).

4. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si procede a nuove elezioni.

5. Decade dal Consiglio Direttivo il membro che abbia totalizzato un numero di assenze superiore al limite stabilito dal Regolamento.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con una procedura "per referendum" che deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

- a) votazione a scrutinio segreto;
- b) lista unica di candidati. ALDAI-Federmanager provvede a pubblicare l'elenco dei candidati sui mezzi di comunicazione istituzionali;

- c) possono candidarsi i Soci che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature sono iscritti ad ALDAI-Federmanager, ovvero prima ad altra associazione territoriale aderente a Federmanager e poi a ALDAI-Federmanager, da almeno un anno;
- d) ogni candidatura deve essere presentata da cinque Soci. Ciascun Socio non può presentare più di un candidato;
- e) ciascun Socio non può esprimere più di quindici preferenze;
- f) non potranno risultare eletti più di due membri appartenenti alla stessa azienda e quattro membri appartenenti allo stesso gruppo societario;
- g) il Consiglio Direttivo in quanto tale e la struttura operativa di ALDAI-Federmanager non possono svolgere opera di propaganda a favore di singoli candidati o gruppi di candidati;
- h) l'elezione del Consiglio Direttivo si svolge in forma telematica secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

ARTICOLO 20

1. Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti:
 - a) nella prima riunione il Presidente e il Tesoriere. In tale riunione il Consiglio Direttivo decide altresì se dovranno essere eletti un solo Vice Presidente o due Vice Presidenti. I consiglieri che si candidano alla carica di Presidente devono depositare il proprio programma quindici giorni prima della data fissata per la riunione;
 - b) nella seconda riunione il Vice Presidente o i due Vice Presidenti e gli altri membri della Giunta Esecutiva, fra i consiglieri che si siano candidati.
2. Il Presidente e il Vice Presidente, se unico, devono essere di status diverso; se i Vice Presidenti sono due, essi devono essere di status diverso.
3. Non si potrà essere eletti alle cariche di cui al paragrafo 1 per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 21

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione mediante email del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno una volta ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo.
2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti. Tale richiesta deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di tre giorni.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Per presenza si intende sia la presenza fisica sia la partecipazione in videoconferenza con pari diritti secondo le modalità definite dal Regolamento.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Nelle sedute di Consiglio Direttivo si deve procedere a votazione su richiesta anche di uno solo dei membri.

ARTICOLO 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) definire la politica generale di ALDAI-Federmanager sulla base delle linee guida fissate dall'Assemblea e promuovere tutte le iniziative occorrenti per realizzarla;

- b) deliberare sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale;
- c) approvare tempestivamente il bilancio preventivo presentato dalla Giunta Esecutiva;
- d) deliberare in merito alla relazione e al bilancio consuntivo presentati dalla Giunta Esecutiva e sottoporli all'Assemblea;
- e) determinare la misura delle quote d'iscrizione e delle quote associative annuali;
- f) istituire Commissioni Consultive, il cui numero viene stabilito nel Regolamento, e nominarne i presidenti. Alle Commissioni Consultive si applicano i seguenti principi: i loro presidenti non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi; il presidente della Commissione competente sulla materia sindacale deve essere un dirigente in servizio; i presidenti delle Commissioni riferiscono semestralmente al Consiglio Direttivo in forma scritta;
- g) approvare l'istituzione, in relazione a specifiche tematiche, di Gruppi di Lavoro proposti dalla Giunta Esecutiva o dai presidenti delle Commissioni;
- h) designare con votazione a scrutinio segreto, su proposta della Giunta Esecutiva, i rappresentanti di ALDAI-Federmanager presso ogni ente o autorità;
- i) decidere sui ricorsi di cui agli artt. 5.2 e 8 lett. d);
- l) nominare e revocare il Direttore di ALDAI-Federmanager;
- m) nominare i consiglieri nazionali Federmanager spettanti a ALDAI-Federmanager, i delegati all'Unione Regionale Federmanager e i rappresentanti di ALDAI-Federmanager in tutti gli organismi ai quali Federmanager aderisce;
- n) nominare a norma dell'art. 17 il Comitato Elettorale;
- o) decidere, salvo ratifica dell'Assemblea, le adesioni di cui all'art. 2.3, e relative revoche;
- p) istituire formalmente le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- q) promuovere consultazioni telematiche su temi di preminente interesse per la Categoria, secondo apposita procedura approvata dal Consiglio Direttivo stesso;
- r) nominare i componenti del comitato di redazione dell'organo ufficiale di stampa e degli altri mezzi di comunicazione;
- s) approvare le proposte di modifica al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- t) approvare le modifiche al Codice Etico e al Regolamento.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 23

1. La Giunta Esecutiva è costituita da undici membri, sei dei quali devono essere dirigenti in servizio e cinque devono essere dirigenti in pensione: il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Tesoriere e altri otto consiglieri nel caso di un unico Vice Presidente, ovvero sette nel caso di due Vice Presidenti; essi sono eletti ai sensi dell'art. 20.1.
2. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente. Alle sue deliberazioni si applicano le disposizioni dell'art. 21.4.
3. In caso di vacanza di uno o più membri della Giunta Esecutiva nel corso del mandato, si procede all'elezione del sostituto o dei sostituti nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24

Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) predisporre i programmi dell'attività di ALDAI-Federmanager;
- b) curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale;

- c) verificare i progetti di bilancio annuali elaborati dal Tesoriere e predisporre le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) stabilire le norme per l'emissione degli ordini di pagamento e incasso;
- e) decidere sulla non ammissione, decadenza e radiazione dei Soci;
- f) stabilire le modalità di riammissione dei Soci morosi o già dimissionari;
- g) deliberare sulle modalità di pagamento delle quote d'iscrizione e delle quote associative annuali;
- h) decidere sulle tematiche attinenti ai servizi forniti da ALDAI-Federmanager e sulle relative spese di funzionamento;
- i) proporre quando opportuno al Consiglio Direttivo l'istituzione di Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche;
- l) attivare con ogni mezzo disponibile l'informazione sull'attività di ALDAI-Federmanager;
- m) provvedere ad ogni altra incombenza che le venisse affidata dal Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE - IL/I VICE PRESIDENTE/I

ARTICOLO 25

1. Il Presidente è il legale rappresentante di ALDAI-Federmanager nei confronti dei Soci, dei terzi e di qualsiasi ente e autorità.
Egli è il direttore responsabile dell'organo ufficiale di stampa di ALDAI-Federmanager.
2. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici di ALDAI-Federmanager; ha facoltà di conferire mandati speciali "ad negotia" senza necessità di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, ai quali deve sottoporre per la ratifica, convocandoli entro quindici giorni, le decisioni assunte.
4. Il/i Vice Presidente/i coadiuva/no il Presidente e a tal fine egli può conferire mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.
5. In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente se unico. Nel caso vi siano due Vice Presidenti, è sostituito dal Vice Presidente che ha la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio Direttivo ovvero, qualora i Vice Presidenti abbiano la stessa anzianità, da quello che ha la maggiore età anagrafica.
In mancanza del Vice Presidente è sostituito dal membro della Giunta Esecutiva che ha la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio Direttivo ovvero, qualora due o più membri abbiano la stessa maggiore anzianità, da quello che ha la maggiore età anagrafica.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente di durata superiore ai sei mesi, il Vice Presidente designato ai sensi del paragrafo 5 convoca con urgenza, e comunque non oltre i trenta giorni successivi, il Consiglio Direttivo per dichiarare la decadenza del Presidente e procedere all'elezione del nuovo Presidente.
7. In caso di dimissioni del Presidente o di sua revoca ai sensi del paragrafo 8, il Vice Presidente designato ai sensi del paragrafo 5 convoca entro i trenta giorni successivi il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
8. La metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo può chiedere la revoca del Presidente e/o del/i Vice Presidente/i nei seguenti casi:
 - a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi di ALDAI-Federmanager e le direttive del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e decide sulla revoca con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

9. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con cariche politiche nazionali o regionali, nonché con cariche analoghe in Federmanager o in enti collaterali di Federmanager.

IL TESORIERE

ARTICOLO 26

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di ALDAI-Federmanager in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Elabora i bilanci consuntivi annuali e i bilanci preventivi.

IL DIRETTORE

ARTICOLO 27

Il Direttore dipende dal Presidente e provvede a dare esecuzione alle sue direttive.

Dirige e coordina i servizi di ALDAI-Federmanager ed è il capo del personale.

Il Direttore propone al Presidente interventi relativi al personale, alla sicurezza, all'organizzazione, al funzionamento dei servizi nonché allo sviluppo associativo e realizza le iniziative approvate dal Presidente.

Egli collabora col Presidente per l'esecuzione del programma e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi sociali.

È il segretario della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, alle cui riunioni interviene senza diritto di voto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 28

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica e finanziaria di ALDAI-Federmanager secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, in forma telematica e secondo le modalità stabilite nel Regolamento; essi durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per non più di un altro mandato consecutivo.

3. Almeno uno dei membri deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Registro).

Qualora nessuno dei membri eletti sia iscritto al Registro, ma uno o più dei candidati non eletti lo sia/siano, il candidato non eletto iscritto al Registro che ha riportato il maggior numero di voti entra di diritto a far parte del Collegio in sostituzione del membro eletto con il minor numero di voti.

Qualora nessuno dei membri eletti e nessuno dei candidati non eletti sia iscritto al Registro, il Presidente di ALDAI-Federmanager chiede senza indugio al presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano di designare un membro del Collegio, scegliendolo

fra gli iscritti all'Ordine che siano iscritti al Registro; egli sostituisce il membro eletto con il minor numero di voti.

4. La seduta di insediamento del Collegio è convocata dal Presidente di ALDAI-Federmanager. Il presidente del Collegio viene nominato in occasione di tale seduta secondo i criteri seguenti:

- se uno solo dei membri del Collegio è iscritto al Registro, egli assume di diritto la carica di presidente

- se i membri del Collegio iscritti al Registro sono due o tre, quello fra loro che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente. Il Regolamento stabilisce come si debba procedere in caso di parità dei voti conseguiti.

5. In caso di cessazione dalla carica nel corso del mandato, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Collegio, a esso/i subentra/no di diritto il primo o i primi dei candidati non eletti; resta fermo il disposto del paragrafo 3, commi primo e terzo.

Qualora, nonostante il/i subentro/i di diritto di cui al comma precedente, il Collegio si riduca a due soli membri, esso rimane validamente costituito e regolarmente in carica con i due membri residui, purché uno di essi sia iscritto al Registro.

6. Qualora, in qualsiasi momento nel corso del mandato e per qualsiasi causa, il Collegio venga a essere composto da un solo membro o si sciogla per mancanza di membri, ovvero qualora nessuno dei due membri residui di cui al paragrafo 5, comma secondo sia iscritto al Registro, il Presidente di ALDAI-Federmanager convoca un'elezione suppletiva per ripristinare la composizione del Collegio a due membri di cui uno iscritto al Registro, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento e che deve svolgersi entro novanta giorni dal momento nel quale si è verificata tale situazione.

Ove l'elezione suppletiva non permettesse di costituire un Collegio composto da due membri di cui uno iscritto al Registro, il Presidente di ALDAI-Federmanager chiede senza indugio al presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano di designare, per la durata residua del mandato del Collegio, uno o due membri a seconda dei casi, scegliendolo/i fra gli iscritti all'Ordine che sono iscritti al Registro. I membri così designati vengono insediati in un'apposita seduta convocata dal presidente del Collegio, se ancora in carica, o in difetto dal Presidente di ALDAI-Federmanager.

7. Qualora in occasione della seduta di cui al paragrafo 6, comma secondo debba essere nominato il presidente del Collegio, si applicano i criteri seguenti:

- se uno solo dei membri del Collegio è iscritto al Registro, egli assume di diritto la carica di presidente

- se ambedue i membri del Collegio sono iscritti al Registro, assume di diritto la carica di presidente quello con maggiore età anagrafica.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni di Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il presidente del Collegio, che può farsi rappresentare da altro membro dello stesso.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 29

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri iscritti a ALDAI-Federmanager, ovvero prima ad altra/altre associazione/i territoriale/i aderente/i a Federmanager e poi a ALDAI-Federmanager, da almeno cinque anni.

Essi sono eletti dall'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, in forma telematica e secondo le modalità stabilite nel Regolamento, durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per non più di un altro mandato consecutivo.

2. La seduta di insediamento del Collegio dei Probiviri è convocata dal Presidente di ALDAI-Federmanager. In tale occasione assume la carica di presidente il membro del Collegio che ha riportato il maggior numero di voti; il Regolamento stabilisce come si debba procedere in caso di parità dei voti conseguiti.

3. In caso di cessazione dalla carica nel corso del mandato, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Collegio, a esso/i subentra/no di diritto il primo o i primi dei candidati non eletti.

4. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, il Collegio venga a essere composto da un numero di membri inferiore a tre, il Presidente di ALDAI-Federmanager convoca un'elezione suppletiva per il ripristino del plenum, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento e che deve svolgersi entro novanta giorni dal momento nel quale si è verificata tale situazione.

5. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico in ALDAI-Federmanager, in Federmanager e in qualsiasi entità del sistema Federmanager.

6. Il Collegio dei Probiviri è indipendente dagli altri organi sociali. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili.

7. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- a) decide sulle infrazioni alla disciplina associativa;
- b) dirime le eventuali controversie tra Soci relative alla vita associativa;
- c) decide sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni assunte dagli organi sociali;
- d) decide sul ricorso presentato dal Socio in caso di radiazione ai sensi dell'art. 8 lett. d);
- e) decide in merito alle impugnative degli aventi diritto avverso le delibere del Comitato Elettorale;
- f) decide, su segnalazione del Comitato Elettorale, in merito alle violazioni delle norme sulla propaganda elettorale contenute nel Regolamento;
- g) decide a norma dell'art. 10.5 sugli eventuali conflitti di interesse dei Soci che ricoprono cariche sociali;
- h) vigila sull'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento da parte degli organi sociali e dei Soci e comunica al Consiglio Direttivo le proprie valutazioni al riguardo;
- i) decide su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dal Codice Etico e dal Regolamento.

8. È facoltà dei membri del Collegio di partecipare senza diritto di voto, tutti o in parte e/o avvicinandosi, alle riunioni del Consiglio Direttivo che essi ritengano essere rilevanti per lo svolgimento delle funzioni del Collegio.

9. Fatto salvo il disposto dell'art. 8 lett. d), i termini per la presentazione di ricorsi al Collegio e per l'adozione delle decisioni del Collegio sono stabiliti nel Regolamento.

10. Tutte le decisioni del Collegio vengono trasmesse al Consiglio Direttivo.

IL PATRIMONIO – L'AMMINISTRAZIONE – IL BILANCIO

ARTICOLO 30

Il patrimonio di ALDAI-Federmanager è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà di ALDAI-Federmanager;
- b) dai fondi di riserva costituita con le eccedenze di bilancio.

ALDAI-Federmanager non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

ARTICOLO 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e devono essere messi a disposizione dei Soci, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

SCIoglimento

ARTICOLO 32

1. ALDAI-Federmanager può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
2. Nell'eventualità che l'Assemblea sia stata convocata in prima e in seconda convocazione per deliberare lo scioglimento di ALDAI-Federmanager due volte consecutive, con un intervallo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi l'una dall'altra, e la delibera di scioglimento non sia stata approvata per il mancato raggiungimento del quorum di cui al paragrafo 1, l'Assemblea potrà essere convocata una terza volta. Essa sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e potrà deliberare lo scioglimento di ALDAI-Federmanager con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
3. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra i Soci.
4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di ALDAI-Federmanager, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE AL CODICE ETICO E AL REGOLAMENTO

ARTICOLO 33

Il Codice Etico e il Regolamento possono essere modificati dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 22 lett. t), con il voto favorevole dei due terzi dei membri.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento, allo Statuto Federmanager e alle norme di legge in materia.